

In Auto - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e per i danni al veicolo

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:



Ø SET INFORMATIVO comprensivo di:

- DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
- DIP aggiuntivo R.C. Auto
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Ø MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

Ø INFORMATIVA PRIVACY

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: In Auto - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) Autocarri, Macchine Agricole, Motocarri, Ciclomotori Trasporto Cose e Rimorchi per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale"). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

Estensioni di copertura sempre comprese:

- ✓ ricorso terzi da incendio;
- ✓ danni causati a terzi durante la sosta di rimorchi con targa propria quando sono staccati dalla motrice;
- ✓ danni a terzi durante operazioni di carico e scarico senza mezzi meccanici;
- ✓ danni causati a terzi dai trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ guida con patente scaduta a patto che questa venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ durante la sosta di rimorchi senza targa propria quando sono staccati dalla motrice, anche se derivanti da manovre a mano;
- ✓ danni alla persona trasportata sull'autocarro anche se non addetta all'uso o al trasporto delle cose.

Garanzie Opzionali:

- ✓ Incendio;
- ✓ Furto;
- ✓ Collisione;
- ✓ Infortuni del conducente;
- ✓ Garanzie Integrative;
- ✓ Tutela Legale;
- ✓ Assistenza (solo per Autocarri fino a 35 Q.li).



Che cosa NON è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- X il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- X il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- X il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- X i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- X se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! dolo del conducente;
- ! mancata restituzione della Carta Verde ad Arca quando la polizza ad essa collegata non è operante;
- ! veicolo guidato da persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! i danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive;
- ! il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- ! sinistri con patente scaduta e non rinnovata entro i 6 mesi successivi.

Alle coperture assicurative – sia base che opzionali – offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C. Auto, Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), Infortuni del conducente e Tutela Legale ti copre in Italia, nella Città del

Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Serbia, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Islanda, Liechtenstein. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate.

- ✓ L'assicurazione Assistenza opera nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.Auto ad eccezione delle prestazioni Auto Sostitutiva e Demolizione del Veicolo che sono erogate solo in Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto hai il dovere di comunicare immediatamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia ad Arca entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Arca, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.

In caso di pagamento tramite addebito in c/c e fatta salva la disponibilità di adeguata provvista, il Contraente autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente indicato in polizza il premio alla firma, nonché ogni rapporto economico, tanto in addebito quanto in accredito, derivante dal presente contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza quale data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del ventesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se non si sono verificati SINISTRI, il CONTRAENTE può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi al pagamento del premio tramite comunicazione esplicita alla SOCIETÀ puoi esercitare il diritto di recesso per ripensamento entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto tramite apposita comunicazione all'intermediario o alla SOCIETÀ. Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote di imposte e il contributo S.S.N.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie

Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: In Auto - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

18/06/2026 - ultimo documento disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

OPZIONE CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO

GARANZIA R.C.A. - Guida Estesa: se il proprietario è una persona fisica la guida del veicolo può essere estesa a familiari o conviventi di età inferiore a 25 anni.

GARANZIE ACCESSORIE OPZIONALI:

Incendio: copre i danni da incendio al veicolo Sez. 2 pag. 23 art. 1. **Furto:** copre i danni al veicolo in seguito a furto o rapina. Sez. 2 pag. 23 art. 2. **Collisione:** copre i danni in caso di collisione con veicoli identificati con targa propria Sez. 3 pag. 25 art. 1. **Infortuni del conducente:** indennizza fino limite della somma indicata in polizza in caso di morte o invalidità permanente conseguenti alla circolazione del veicolo assicurato. Sez. 4 pag. 26 art. 1. **Garanzie Integrative:** prevede, nei limiti delle somme assicurate per ogni singola garanzia, un indennizzo in caso di danni connessi alla gestione del veicolo per: Rottura Cristalli, Danni al box o rimessa, Perdita delle chiavi, Danni ai bagagli, Rimborso spese di immatricolazione, Rimborso imposta di proprietà. Sez. 5 pag. 28 art. 1. **Tutela Legale:** copre le spese legali per controversie contrattuali ed extracontrattuali connesse con la circolazione del veicolo. Opera anche quando l'assicurato o i suoi familiari conviventi sono coinvolti in incidenti stradali come pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria o come passeggeri. Sez. 6 pag. 29 art. 1. **Assistenza:** offre prestazioni di assistenza connesse alla circolazione ed alla gestione del veicolo: la Formula Standard prevede soccorso stradale – traino del veicolo, auto sostitutiva; la Formula Extra prevede: soccorso stradale – traino del veicolo, auto sostitutiva, autodemolizione, recupero del veicolo, invio pezzi di ricambio, spese d'albergo, rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio, anticipo spese di prima necessità, rientro sanitario. Sez. 7 pag. 33 art. 1.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per tutte le garanzie sono sempre esclusi i danni verificatisi nel periodo di non operatività della copertura per mancato o ritardato pagamento del premio o per interruzione della garanzia in seguito alla sospensione del contratto.



Ci sono limiti di copertura?

Sono operanti anche le seguenti esclusioni e limitazioni relativamente a:

GARANZIA R.C.A.

Guida Estesa: in caso di sinistro con conducente non idoneo è prevista una rivalsa fino a € 516,46.

GARANZIE ACCESSORIE OPZIONALI:

Sono presenti le seguenti esclusioni: danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato nonché i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo (**Incendio**); l'appropriazione indebita, il furto e la rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (**Furto**); in materia fiscale ed amministrativa, per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive, per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili, per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente, per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da assicurazione R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 209/2005; per controversie contro la Società o ARAG e nei casi in cui è applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art.149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, nei casi di violazione dell'art 189 comma 1 del nuovo Codice della Strada (**Tutela Legale**); i danni provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative

prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (**Collisione, Infortuni del Conducente, Tutela Legale**); azioni dolose degli assicurati (**Infortuni del Conducente, Tutela Legale**); per la Rottura Cristalli sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli; per Danni ai Bagagli sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso (**Garanzie Integrative**); sono esclusi i sinistri avvenuti nel corso di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazioni di particelle atomiche; sono esclusi i sinistri in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto (**Assistenza**).

Limitazioni operanti sulle Garanzie Accessorie Opzionali: **Furto:** può essere applicato uno scoperto massimo del 20% con un minimo di € 400 (se presente in polizza). **Collisione:** scoperto 15% con minimo di € 250. Non si applica se il sinistro è anche solo parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati. **Infortuni del conducente:** franchigia del 3% solo per invalidità permanente fino al 10%. **Garanzie Integrative:** previste limitazioni di garanzia differenziate per tipologia di prestazione. **Tutela Legale:** previste limitazioni di garanzia differenziate per tipologia di prestazione. **Assistenza:** previste limitazioni di garanzia differenziate per tipologia di prestazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge ai proprietari (persone fisiche o giuridiche) e agli utilizzatori di autocarri, Macchine agricole, Motocarri, Ciclomotore trasporto cose e Rimorchi che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi – riconducibili alla propria responsabilità civile – connessi alla circolazione del veicolo, nonché proteggere il veicolo e/o le persone che lo utilizzano, attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "singola".



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la provvigione dell'intermediario ammonta mediamente al 4,57% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione non eccedenti € 50.000,00.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura di conciliazione paritetica: per sinistri R.C.A. con richiesta di risarcimento fino a € 15.000 rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (modalità indicate sul sito internet www.arcassicura.it). Perizia contrattuale e arbitrato (per sinistri riversi da R.C.A.): ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il contratto prevede che per le garanzie Protezione Veicolo e Protezione Conducente, il contraente e Arca Assicurazioni possano devolvere la risoluzione della controversia per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Per la garanzia Infortuni del conducente il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino alla residenza dell'assicurato. Per la garanzia "Tutela Legale", in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri/casi assicurativi tra l'assicurato e Arca o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità. Liti transfrontaliere: per la risoluzione della lite è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: R.C.A. variabile dal 9% al 16% a seconda della provincia di immatricolazione del veicolo a cui si aggiunge il contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%; Incendio, Furto, Collisione, Garanzie Integrative 13,5%; Assistenza, Tutela Legale, Infortuni del Conducente 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. LE ATTIVITÀ DISPONIBILI SONO: RINNOVO DEL CONTRATTO, RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, DENUNCIA SINISTRO, MODIFICA DEI DATI PERSONALI.

In Auto - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

**Assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
e altre garanzie**

**Autocarri e
Altri Veicoli da Lavoro
Ed. 18/06/2026**

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.

E per effettuare:



Il **rinnovo** della polizza auto.



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 09



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito
www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Norme Comuni	10
1 Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore	19
2 Incendio e Furto	25
3 Collisione	26
4 Infortuni del Conducente	29
5 Garanzie Integrative	31
6 Tutela Legale	33
Condizioni particolari di polizza	35
7 Assistenza	38
8 Rapporto di Vincolo	42
Principali norme di legge	44
Modalità di apertura sinistri	49
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO (per Garanzie diverse dalla R.C.A.)	50

Nel testo delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE si intende per:

ACCESSORI DI SERIE/OPTIONAL: dotazioni di serie stabilmente fissate al VEICOLO e fornite dalla casa costruttrice che non prevedono supplementi al prezzo di listino, compresi gli accessori audio - fonos - visivi.

ACCESSORI NON DI SERIE: dotazioni non di serie stabilmente fissate al VEICOLO e fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da ditte specializzate, ed installate contestualmente o successivamente all'acquisto. Sono compresi gli accessori audio - fonos - visivi.

APPARECCHI AUDIO – FONOS - VISIVI: radio, radiotelefoni, lettori, compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori e altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al VEICOLO, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco magnetico, elettromagnetico o meccanico.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: appropriazione della cosa assicurata del legittimo PROPRIETARIO della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

AREA RISERVATA: area predisposta sul sito internet delle imprese di ASSICURAZIONE che consente di accedere alle informazioni relative alle coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio. È possibile accedere a MyArca, l'AREA RISERVATA della SOCIETÀ, dal sito internet www.arcassicura.it.

AREE AEROPORTUALI: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO: per la RCA è il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE A "VALORE INTERO": tipologia di assicurazione per la quale il VALORE ASSICURATO deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui il valore dei beni assicurati sia superiore al VALORE ASSICURATO si ha sottoassicurazione, in cui si applica la regola proporzionale per cui l'assicuratore indennizza il danno solo in parte, in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

ASSICURAZIONE: contratto di ASSICURAZIONE, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ (ATTESTATO DI RISCHIO): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che, in occasione di ogni scadenza annuale, ogni impresa di assicurazione rilascia per via telematica al CONTRAENTE e, se persona diversa, all'AVENTE DIRITTO.

AVENTE DIRITTO: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'ATTESTATO DI RISCHIO (CONTRAENTE, ovvero, qualora diverso, il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il LOCATARIO nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

BAGAGLIO: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.

BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO: banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

BANCA DATI: costituita presso il Centro Elaborazione Dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e fornite dalle imprese di assicurazione, e relative alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative RCA dei veicoli a motore.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: documento che attesta la presenza della copertura RCA obbligatoria. In seguito alla Circolare n. 300/A/5931/16/106/15, dell'1° settembre 2016 del Ministero dell'Interno conseguente al provvedimento IVASS n.41 del 22 dicembre 2015, in sede di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale può essere esibito anche in forma digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso.

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE): certificato che estende la copertura assicurativa RCA alla circolazione del VEICOLO negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale tra i Bureaux). Tale documento: • attesta l'esistenza di una valida ed efficace Assicurazione RCA nei Paesi di origine; • adegua automaticamente l'Assicurazione RCA

stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati. La SOCIETÀ ha facoltà di non prestare la copertura assicurativa in alcuni paesi (in tal caso la casella con la sigla del paese risulterà barrata).

CLASSE CU (CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE): è la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dall'IVASS secondo il disposto del Regolamento IVASS n. 58 del 10/02/2026 che ne disciplina i criteri di assegnazione, REGOLE EVOLUTIVE e continuità della storia assicurativa. Nell'ATTESTATO DI RISCHIO vengono riportate sia la CLASSE CU di provenienza che di assegnazione.

CLASSE INTERNA O "CLASSE ARCA" (CLASSE AZIENDALE): è la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri definiti dalla SOCIETÀ nel rispetto delle indicazioni fornite da IVASS. Nell'ATTESTATO DI RISCHIO vengono riportate sia la CLASSE INTERNA di provenienza che di assegnazione solo se previste dalla formula tariffaria applicata al contratto.

CODICE (CAP): decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" (CAP).

CODICE DELLA STRADA: decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

CODICE IUR (IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO): codice riportato nell'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ e determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica, anche diversa dall'ASSICURATO, che stipula il contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

DANNI MATERIALI DIRETTI: danni causati dal contatto fisico immediato del veicolo assicurato con uno degli eventi oggetto d'assicurazione.

DANNI MATERIALI INDIRETTI: danni subiti dal veicolo assicurato non immediatamente e direttamente collegati all'evento, ma legati ad esso soltanto come conseguenze indirette.

DANNO INDENNIZZABILE: somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO non ancora depurata di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, se pattuiti in POLIZZA.

DANNO TOTALE: perdita del VEICOLO assicurato causata da un evento per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE o danno le cui spese di riparazione superano complessivamente l'80% del VALORE COMMERCIALE/VALORE ASSICURATO del veicolo al momento del SINISTRO.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa.

DEGRADO (DEGRADO D'USO): svalutazione del VEICOLO o di sue parti rispetto al valore originario dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

DENUNCIA: avviso dato dall'ASSICURATO alla SOCIETÀ nel caso in cui si verifichi un SINISTRO.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE: documenti rilasciati dalla SOCIETÀ, in formato cartaceo o in altro formato, che attestano la copertura assicurativa (CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE e CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE/EX CARTA VERDE).

DOCUMENTO UNICO: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- a) i dati tecnici del VEICOLO;
- b) i dati di intestazione del VEICOLO, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del VEICOLO;
- d) i dati relativi alla cessazione del VEICOLO dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel DOCUMENTO UNICO sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del VEICOLO, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

EBBREZZA ALCOLICA: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dal CODICE DELLA STRADA (Artt. 186 e 186 bis). Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

EFFETTO: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate con il contratto.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità.

FENOMENO ELETTRICO: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA: organismo di indennizzo gestito dalla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - che interviene quando non sia possibile individuare un assicuratore tenuto al risarcimento del danno.

FRANCHIGIA (o minimo non indennizzabile): parte del DANNO INDENNIZZABILE, espressa in cifre, che

viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile e che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni SINISTRO.

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

GUIDA ESTESA: forma di personalizzazione applicabile solo alle autovetture e solo nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi un familiare convivente del proprietario del veicolo assicurato di età minore di 25 anni.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del CODICE DELLA STRADA.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma del VEICOLO o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi.

INCIDENTE (INCIDENTE STRADALE): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al VEICOLO assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'ASSICURATO o con il rischio di aggravamento del danno subito.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO al netto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, se pattuiti.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEASING (contratto di leasing): contratto di locazione finanziaria con cui il locatore concede ad un altro soggetto in godimento il VEICOLO contro il corrispettivo di un canone periodico.

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale la SOCIETÀ determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO: utilizzatore di un VEICOLO affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MALUS: peggioramento della CLASSE DI MERITO a seguito del verificarsi di un SINISTRO PENALIZZANTE.

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE: MASSIMALE di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198 ed introdotto dal 12 giugno 2012. È un MASSIMALE bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose) ed è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell'Art. 128 del CODICE. Se il contratto prevede il MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE, in caso di SINISTRO la garanzia RCA è prestata applicando l'importo di MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE in vigore alla data di accadimento del SINISTRO.

MASSIMALE: limite massimo di esposizione dell'ASSICURAZIONE. Nell'ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile il MASSIMALE può essere unico o bipartito.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

PEJUS: formula di tariffa che prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.

PERDITA TOTALE: DANNO che raggiunge o supera un importo pari all'80% del VALORE COMMERCIALE del VEICOLO al momento del SINISTRO.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della POLIZZA assicurativa per la quale è stato pagato il PREMIO.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo rilevante ai fini della annotazione nell'ATTESTATO DI RISCHIO dei SINISTRI OSSERVATI dalla SOCIETÀ. In caso di VEICOLO assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Per le annualità successive, il PERIODO DI OSSERVAZIONE inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

POLIZZA TEMPORANEA: contratto stipulato con durata massima non superiore a 180 giorni. Avendo durata inferiore all'anno non si ha evoluzione della classe CU e della CLASSE INTERNA e non viene rilasciato l'ATTESTATO DI RISCHIO.

POLIZZA: documento che prova il contratto di ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile e regola i rapporti tra la SOCIETÀ, l'ASSICURATO e il CONTRAENTE.

PREMIO: importo che il CONTRAENTE paga alla SOCIETÀ alle scadenze previste per rendere efficace la copertura assicurativa. Per PREMIO netto o imponibile, si intende l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia RCA, anche del contributo al SSN.

PROPRIETARIO: intestatario al P.R.A. o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al PROPRIETARIO: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il LOCATARIO in caso di locazione finanziaria.

RAPINA: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene mediante violenza o minaccia alla persona.

RCA (Responsabilità Civile Auto): copertura assicurativa obbligatoria per i VEICOLI a motore che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

REGOLA PROPORZIONALE: si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore effettivo del VEICOLO risulta, al momento del SINISTRO, superiore al VALORE ASSICURATO. In tal caso l'INDENNIZZO non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra VALORE ASSICURATO e il valore effettivo del veicolo al momento del SINISTRO.

REGOLAMENTI: complesso delle norme attuative di legge.

REGOLE EVOLUTIVE: regole di evoluzione delle classi di merito definite da IVASS per le CLASSI CU e dalla SOCIETÀ per le cosiddette CLASSI INTERNE o classi aziendali.

RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA: si ottiene cumulando più SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA del conducente del VEICOLO assicurato che risultano dal quinquennio di osservazione della sinistrosità dell'ATTESTATO DI RISCHIO.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel SINISTRO oppure è attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La percentuale di RESPONSABILITÀ PARITARIA viene annotata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: è attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il SINISTRO coinvolga due veicoli. Per i SINISTRI con più di due veicoli coinvolti, la RESPONSABILITÀ PRINCIPALE ricade sul conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

RINNOVO: possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto alla sua scadenza annuale.

RISARCIMENTO DIRETTO RCA: nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto RCA (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1° febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA: possibilità da parte della SOCIETÀ di richiedere all'ASSICURATO o al CONTRAENTE la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SCOPERTO: percentuale del danno che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.

SCOPPIO: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del VEICOLO per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

SINISTRI OSSERVATI: sinistri annotati nell'ATTESTATO DI RISCHIO. Si tratta di tutti SINISTRI PENALIZZANTI pagati dalla SOCIETÀ nel PERIODO DI OSSERVAZIONE.

SINISTRI TARDIVI: SINISTRI non ancora indicati nell'ATTESTATO DI RISCHIO in quanto pagati dopo la scadenza del PERIODO DI OSSERVAZIONE, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i SINISTRI relativi a POLIZZE TEMPORANEE, laddove l'ASSICURATO abbia cambiato compagnia. Il termine per l'iscrizione del SINISTRO TARDIVO nell'ATTESTATO DI RISCHIO è pari a 5 anni dal ricevimento della denuncia del SINISTRO o dalla richiesta di RISARCIMENTO DANNI.

SINISTRO PENALIZZANTE: SINISTRO pagato che prevede una RESPONSABILITÀ PRINCIPALE o che determina una RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA pari o superiore al 51%.

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A. che è la Compagnia di Assicurazione che presta le garanzie stabilite nel contratto

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSE 1 (Resto): liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSE 2 (Resto): gas tossici (gas cianidrico, ammoniacale, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro), materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.) e altre sostanze chimiche

SSN: Servizio Sanitario Nazionale.

SURROGAZIONE: diritto che la SOCIETÀ ha, in forza dell'art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.

TABELLA DI CORRISPONDENZA: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del VEICOLO per convertire la classe CU nella CLASSE DI MERITO INTERNA disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della SOCIETÀ.

TARIFFA FISSA RCA: formula tariffaria che non prevede variazioni di PREMIO in funzione del verificarsi o meno di SINISTRI.

TARIFFA RCA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA: formula tariffaria BONUS/MALUS che in caso di SINISTRO prevede l'applicazione di una FRANCHIGIA a carico del CONTRAENTE. La SOCIETÀ risarcisce interamente i danni ai terzi danneggiati per poi richiedere al CONTRAENTE l'importo della FRANCHIGIA. I SINISTRI entro l'importo della FRANCHIGIA non determinano applicazione di MALUS.

TARIFFA RCA BONUS/MALUS: formula tariffaria che prevede riduzioni o maggiorazioni di PREMIO in assenza o in presenza di SINISTRI PENALIZZANTI.

TUTELA LEGALE: l'assicurazione TUTELA LEGALE ai sensi del CAP, artt.163 – 164 – 173 – 174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO: fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più ASSICURATI.

VALORE ASSICURATO: valore del VEICOLO indicato in POLIZZA e degli eventuali ACCESSORI NON DI SERIE inclusi OPTIONAL e apparecchi AUDIO – FONO – VISIVI se indicati nel contratto. Tale valore viene determinato in base alla dichiarazione del CONTRAENTE o, in assenza di tale dichiarazione, in base al “Codice Infocar” di QUATTORRUOTE se il cliente opta per l’opzione di adeguamento automatico.

VALORE COMMERCIALE: per i veicoli censiti nel listino QUATTORRUOTE corrisponde al valore determinato in base al “Codice Infocar” (“quotazione valore di vendita”).

VEICOLO: è il veicolo assicurato con il contratto ed identificato dal numero di targa/telaio. Non si considerano facenti parte del VEICOLO gli ACCESSORI aggiuntivi non di serie, i BAGAGLI, le merci trasportate e le attrezzature installate sul VEICOLO e strumentali all’attività svolta.

VINCOLATARIO: società con la quale il CONTRAENTE/ASSICURATO attiva un finanziamento o un leasing per l’acquisto di un VEICOLO.

Definizioni relative alla sola garanzia ASSISTENZA

ABITAZIONE: residenza anagrafica dell’assicurato.

ASSICURATO: persona che si trova a bordo del veicolo

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UnipolAssistance costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza.

DESTINAZIONE: la località presso la quale l’ASSICURATO si stava recando con il VEICOLO al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti dalla dal contratto, che ha determinato la situazione di difficoltà.

GUASTO: danno subito dal VEICOLO per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCIDENTE: SINISTRO dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al VEICOLO tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.

LUOGO DELL’ASSISTENZA: località presso la quale la SOCIETÀ è chiamata ad erogare le PRESTAZIONI previste.

SINISTRO: singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso della validità del contratto e che determina la richiesta di assistenza dell’assicurato.

Definizioni relative alla sola garanzia TUTELA LEGALE

ASSICURATO: il PROPRIETARIO, il LOCATARIO in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del VEICOLO indicato in POLIZZA. Il CONTRAENTE, se persona fisica, il suo coniuge o il partner convivente e gli altri familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia sono garantiti anche quando, in veste di pedoni, di ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’ASSICURAZIONE RCA o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in INCIDENTI stradali.

SINISTRO (CASO ASSICURATIVO): verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’ASSICURAZIONE e corrisponde:

- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali al momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - al momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di

iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Definizioni relative alla sola garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSICURATO: conducente del VEICOLO assicurato in POLIZZA.

BENEFICIARIO: colui che riceve l'indennizzo in caso di morte dell'ASSICURATO.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che causa lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE: diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.

ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati.

SOMMA ASSICURATA: è la somma indicata in POLIZZA e rappresenta il limite massimo di INDENNIZZO in caso di SINISTRO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Norme Comuni

Art.1 – Oggetto del contratto, applicazione del premio e delle Condizioni di Assicurazione

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dalle altre garanzie che sono state prescelte dal contraente al momento della conclusione del contratto.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo. Le Condizioni di Assicurazione sono a disposizione presso ogni intermediario o sul sito internet di Arca Assicurazioni (www.arcassicura.it) dove è possibile anche calcolare un preventivo gratuito.

Il contratto è operante in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione salvo eventuali deroghe pattuite con il contraente/assicurato che devono essere appositamente formalizzate e riportate in polizza.

Conflitto di interesse

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP.

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, (art. 55 commi 1 e 2, Reg. IVASS n. 40/2018).

Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il **pagamento del premio** previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento è andato a buon fine.

Il premio annuo è interamente dovuto anche se il contraente ha optato per il frazionamento dello stesso in più rate.

Se il contraente non paga la rata di premio infrannuale entro i venti giorni successivi alla sua scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del ventesimo giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 – Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni

Il premio applicato al contratto è determinato in base ai dati riportati nella scheda di polizza con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente (ad esempio: situazione assicurativa del veicolo ai fini dell'assegnazione della classe di merito, dati tecnici del veicolo, dati anagrafici del proprietario del veicolo o del locatario, ecc.).

a) Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Qualora Arca riscontri l'inesattezza di alcuni dati potrà recedere dal contratto ovvero richiedere al

contraente l'adeguamento del contratto tramite l'integrazione del premio dovuto.

Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile).

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione ad Arca Assicurazioni di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (art. 1898 del Codice Civile)

b) Diritto di Rivalsa

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione, nel caso in cui Arca Assicurazioni sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenti, Arca Assicurazioni avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 4 – Rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Per i contratti di durata pari o superiore all'anno, Arca Assicurazioni trasmette al contraente, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale della polizza, un avviso di scadenza con le modalità per il rinnovo della copertura. Qualora il contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per tutte le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 20° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente assicuri il veicolo con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

Art. 5 – Modifiche al contratto per variazione del rischio e/o delle garanzie prestate

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono essere **comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni** e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, come ad esempio il caso di cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.

La Compagnia, in caso di variazioni comunicate dall'Intermediario, procede all'adeguamento dei dati anagrafici relativi al contraente/assicurato del contratto assicurativo.

Le richieste di variazione contrattuale che invece riguardano solamente modifiche delle garanzie prestate (es. modifica di massimale, inserimento di nuove garanzie e/o eliminazione di garanzie già presenti) non sono consentite in corso d'anno e verranno recepite da Arca Assicurazioni solo se richieste dal contraente almeno 30 giorni prima della data di scadenza di rinnovo annuale del contratto.

Art. 6 – Avviso di scadenza del contratto

Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto Arca Assicurazioni trasmette al contraente un avviso di scadenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Regolamento dei rapporti derivanti dal contratto tramite conto corrente

7.1 Pagamento del premio

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamento messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.

In caso di pagamento tramite addebito in c/c e fatta salva la disponibilità di adeguata provvista, il Contraente autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente indicato in polizza il premio alla firma, nonché ogni rapporto economico, tanto in addebito quanto in accredito, derivante dal presente contratto.

A pagamento avvenuto la Società metterà a disposizione i documenti di circolazione nei termini di legge sia nell'Area Riservata "My Arca" (sul sito) che presso l'Intermediario e, se previsto dall'opzione di rinnovo scelta

dal CONTRAENTE, provvederà anche a spedirli direttamente al suo domicilio.

Il pagamento del premio con modalità diverse viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine dello stesso. Qualora il pagamento non vada a buon fine si applicherà il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile con periodo di mora esteso da Arca Assicurazioni a 20 giorni rispetto ai 15 previsti dalla legge.

7.2 – Rivalse e franchigie

Con tale autorizzazione, il contraente consente l'addebito sul conto corrente anche degli altri eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dal contratto previsti dalla garanzia R.C.A. e relativi a franchigie e rivalse.

7.3 – Pagamento dei sinistri

Il contraente autorizza Arca Assicurazioni ad accreditare sul conto corrente indicato nel contratto eventuali importi derivanti dalla liquidazione dei sinistri in base alle garanzie previste dal contratto.

Art. 8 – Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sul CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) e non barrati.

La R.C. Auto opera, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, secondo le condizioni ed entro il limite delle singole. Il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) è valido per lo stesso periodo di ASSICURAZIONE per il quale sono stati pagati il PREMIO o la rata di PREMIO relativi alla POLIZZA alla quale esso è associato. Il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE è valido per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è valida la relativa polizza. Qualora la polizza, in relazione alla quale è stato rilasciato il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE, cessi di avere validità o sia sospesa, il contraente è tenuto a restituire immediatamente il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE ad Arca Assicurazioni.

Art. 9 - Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato

Il CONTRAENTE può chiedere che il contratto sia reso valido sul VEICOLO di un altro PROPRIETARIO purché si tratti di persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto o, in caso di società di persone, del trasferimento della PROPRIETÀ del VEICOLO dal socio con responsabilità illimitata alla società o viceversa. A fronte di esibizione di idonea documentazione da parte del CONTRAENTE la SOCIETÀ procede alla sostituzione del contratto apportando le variazioni richieste dal CONTRAENTE e determinando l'eventuale conguaglio di PREMIO.

Art. 10 - Trasferimento della proprietà del veicolo con sostituzione del contratto

In caso di alienazione, FURTO o cessione in conto vendita del VEICOLO in corso di contratto, il CONTRAENTE può chiedere di sostituire il contratto per trasferirlo su un altro VEICOLO purché appartenente allo stesso PROPRIETARIO (o LOCATARIO nel caso di contratto di LEASING) o ad altro PROPRIETARIO nel rispetto di quanto previsto al punto precedente Art. 9 - Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato - oppure di cedere il contratto all'acquirente.

In alternativa può chiedere la Risoluzione del contratto per cessazione del rischio o la Sospensione del contratto.

Sostituzione del contratto: il contratto in vigore viene sostituito per assicurare un altro VEICOLO di proprietà dell'alienante purché sprovisto di copertura assicurativa.

Cessione del contratto: l'alienante può chiedere che il contratto in vigore sul VEICOLO alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso il CONTRAENTE è tenuto a darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'appendice di cessione del contratto che viene intestato al soggetto subentrante. Il CONTRAENTE è tenuto al pagamento del premio fino a che non ne abbia dato comunicazione alla SOCIETÀ. Sul contratto ceduto non sono ammesse variazioni di rischio e lo stesso si estingue senza interruzioni alla sua naturale scadenza. La SOCIETÀ manterrà comunque operante la

copertura per le garanzie previste in POLIZZA fino alle ore 24 del 20° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il CONTRAENTE stipuli una nuova POLIZZA per assicurare il VEICOLO, tale proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova POLIZZA. Il contratto ceduto non prevede il rilascio dell'ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO. Pertanto, nel caso in cui il subentrante desideri riassicurare il VEICOLO, dovrà stipulare un nuovo contratto. Se la cessione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO del contratto.

In tutti i casi il CONTRAENTE è tenuto a:

- 1) **comunicare immediatamente alla SOCIETÀ il trasferimento della PROPRIETÀ, il FURTO o la consegna in conto vendita del VEICOLO fornendo idonea documentazione;**
- 2) **distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE del contratto cessato;**
rilasciare, contestualmente alla comunicazione di trasferimento di PROPRIETÀ, denuncia di FURTO o consegna in conto vendita, una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti di cui al punto 2.
Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per cessazione del rischio

Si ha cessazione del rischio quando il VEICOLO viene venduto o ceduto in conto vendita, quando viene formalmente ritirato dalla circolazione ai sensi del CODICE DELLA STRADA (es. cancellazione dal PRA per demolizione, esportazione definitiva all'estero), quando ne viene vietato l'uso in via permanente in forza di misure adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, quando non risulta più idoneo all'uso come mezzo di trasporto e in caso di FURTO.

In caso di cessazione di rischio il CONTRANTE deve darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ e, se non ha optato per il trasferimento del contratto su altro veicolo o per la sua sospensione, può richiedere alla SOCIETÀ la risoluzione del contratto fornendo, a seconda del caso, la seguente documentazione:

- a) **Vendita:** l'atto di trasferimento registrato.
- b) **Demolizione:** copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del VEICOLO per la demolizione o, ove previsto, del DOCUMENTO UNICO.
- c) **Esportazione definitiva all'estero:** documentazione del P.R.A. che attesta la restituzione di certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del DOCUMENTO UNICO e della targa di immatricolazione.
- d) **Inidoneità all'uso:** formale comunicazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che attesta la sopravvenuta inidoneità all'uso del VEICOLO come mezzo di trasporto in via definitiva.
- e) **Divieto d'uso in via permanente per disposizione dell'Autorità:** documentazione rilasciata dall'Autorità che dispone il divieto di circolazione in via permanente.
- f) **Furto (FURTO totale, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA)** copia della denuncia presentata all'Autorità

Una volta ricevuta la richiesta di risoluzione del contratto corredata da idonea documentazione, la SOCIETÀ' risolve il contratto dalla data di cessazione del rischio riportata sui documenti **ad eccezione del caso di FURTO dove il contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità o dalla data di cessione in conto vendita, previa esibizione** della documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore. **quando la vendita si è perfezionata in data successiva.**

La SOCIETÀ rimborsa al CONTRAENTE la quota di PREMIO netto pagato e non goduto a decorre dalla data di risoluzione del contratto. **In caso di risoluzione del contratto per FURTO la parte di PREMIO relativa alla garanzia FURTO non viene rimborsata.**

La Società rinuncia a esigere le eventuali rate di PREMIO successive alla risoluzione del CONTRATTO.

Se la cessazione del rischio si verifica durante il periodo di sospensione del contratto, il CONTRAENTE può richiedere la risoluzione del contratto dalla data di sospensione. Il CONTRAENTE ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione, purché la richiesta venga

effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

Se la risoluzione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO.

Con la risoluzione del contratto il CONTRAENTE è tenuto a distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE relativi al contratto cessato e a rilasciare alla SOCIETÀ una dichiarazione con la quale ne attesta l'avvenuta distruzione. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Gli eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA successivi alla risoluzione del contratto sono risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Art. 12 – Sospensione e riattivazione del contratto

Sospensione

L'AVENTE DIRITTO può chiedere alla SOCIETÀ, anche tramite il CONTRAENTE, la sospensione del contratto annuale in corso di validità purché il periodo di assicurazione in corso con PREMIO pagato abbia una durata residua non inferiore a 30 giorni.

La sospensione ha effetto su tutte le garanzie previste dal contratto che rimangono non operanti per tutta la durata della sospensione.

La sospensione, e le eventuali proroghe del periodo di sospensione, devono essere richiesta alla SOCIETÀ con una comunicazione formale ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445.

La sospensione è ammessa per un periodo massimo di 10 mesi per annualità assicurativa. Il termine di sospensione inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, se di durata inferiore al termine massimo consentito, può essere prorogato più volte fino al raggiungimento dei 10 mesi per annualità assicurativa. La richiesta di proroga deve essere effettuata tramite formale comunicazione da inviare alla SOCIETÀ almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

Per i veicoli di cui all'art. 60 del D. Lgs 30 aprile 19992, n. 285, la sospensione è ammessa per un periodo massimo di 11 mesi per annualità assicurativa mentre le eventuali richieste di proroga devono essere trasmesse alla SOCIETÀ' almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione è attivata dal momento di registrazione nella BANCA DATI e la SOCIETÀ ne dà tempestiva comunicazione all'ASSICURATO.

Una volta che il contratto è sospeso i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE rilasciati dalla SOCIETÀ devono essere distrutti. Nel caso in cui si riscontri un utilizzo improprio di tale documentazione, la SOCIETÀ agirà contro il responsabile che sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi.

Nel periodo di sospensione eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA saranno risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Se durante il periodo di sospensione il contratto si risolve, ai sensi dell'art. 11 – Risoluzione del contratto per cessazione del rischio, la SOCIETÀ' rimborsa il premio pagato e non goduto dalla data della sospensione.

Decorso il termine massimo di sospensione previsto per l'annualità, senza che il CONTRAENTE abbia richiesto la riattivazione, il contratto si risolve e la Società provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi. La sospensione del contratto non è ammessa nei seguenti casi:

- contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee);
- contratti ceduti;
- contratti che coprono veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Riattivazione

È possibile riattivare il contratto sospeso sullo stesso VEICOLO o su un altro VEICOLO, purché sprovvisto di copertura assicurativa, dello stesso PROPRIETARIO o di altro PROPRIETARIO secondo quanto previsto all'Art. 9 – Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato, delle Condizioni di Assicurazione.

La riattivazione comporta l'emissione di una POLIZZA in sostituzione del contratto sospeso e se:

- la sospensione ha avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE non subisce interruzioni;
- la sospensione ha avuto durata superiore a 3 mesi, si procede alla proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Al nuovo contratto viene applicata la tariffa in corso all'atto della riattivazione.

Art. 13 – Duplicato dei documenti di circolazione

La SOCIETÀ, su richiesta e a spese del CONTRAENTE, rilascia un duplicato cartaceo dei DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE nel caso in cui questi si siano deteriorati o siano stati sottratti, smarriti o distrutti. In caso di deterioramento, il CONTRAENTE restituisce alla SOCIETÀ i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE deteriorati. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il CONTRAENTE deve invece fornire alla SOCIETÀ una dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 14 – Denuncia di sinistro e accesso agli atti dell'impresa

Arca Assicurazioni S.p.A.
 Servizio Sinistri Auto
 Via del Fante 21, 37122 Verona
 fax: 045.81.92.397
 pec: arcasinistri@pec.unipol.it
 dalle 8:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
 al numero verde gratuito



dall'estero: +39.045.8181941

14.1) Denuncia di sinistro

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono comunicarlo immediatamente e comunque entro tre giorni dal fatto, alla SOCIETÀ fornendole ogni notizia o documento utili (articolo 1913 del Codice Civile e articolo 143 del CODICE). L'inadempimento degli obblighi relativi alla DENUNCIA di SINISTRO può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'INDENNIZZO.

1.1 Invio della denuncia

La DENUNCIA di SINISTRO deve essere comunicata con le seguenti modalità:

- 1) telefonando tempestivamente al Servizio Sinistri della SOCIETÀ per dare l'avviso del SINISTRO;
- 2) Inviando al Servizio Sinistri della SOCIETÀ entro 3 giorni dalla data di accadimento del SINISTRO una DENUNCIA scritta a mezzo posta o a mezzo fax o pec .

1.2 Denuncia sulla garanzia R.C.A.

La DENUNCIA deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il Modulo Blu (CAI - constatazione amichevole di incidente) oppure accedendo alla CAI Digitale al link caidigitale.arcassicura.it, che l'ASSICURATO avrà cura di compilare in ogni sua parte.

14.2 – Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di risarcimento per i danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) Sinistro rientrante nella procedura ordinaria

- per i danni alle cose
 In caso di SINISTRO che abbia causato danni alle cose l'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO dovrà formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta o inviare una motivata

negazione al RISARCIMENTO motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;
- 30 giorni se il "Modulo blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal VEICOLO danneggiato.

- per i danni alla persona

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO l'offerta di RISARCIMENTO dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a Prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La SOCIETÀ provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) Risarcimento Diretto RCA

Come previsto dalla procedura di "RISARCIMENTO DIRETTO RCA" (di cui all'articolo 149 del CODICE e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i SINISTRI nei quali l'ASSICURATO ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di RISARCIMENTO dei danni subiti dal VEICOLO assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla SOCIETÀ anziché all'Impresa del responsabile.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di RISARCIMENTO in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), la richiesta deve contenere:

- per i danni al VEICOLO ed alle cose i seguenti elementi:
- i nomi degli ASSICURATI;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del SINISTRO;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del CODICE circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista

Qualora sussistano i requisiti previsti, la SOCIETÀ provvederà, per conto dell'Impresa assicuratrice del responsabile, a risarcire direttamente all'ASSICURATO i danni entro 15 giorni dal ricevimento

dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Qualora al SINISTRO non sia applicabile la procedura di "RISARCIMENTO DIRETTO", la SOCIETÀ provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di RISARCIMENTO, ad informare l'ASSICURATO e a trasmettere la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

c) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 del CODICE i danni subiti dal trasportato del VEICOLO assicurato, salva l'ipotesi di SINISTRO cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla SOCIETÀ con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del CODICE.

d) Incidente stradale con controparti estere

-Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).

-Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso Consap scrivendo al seguente indirizzo: Consap S.p.A. - Via Yser, 14, 00187 Roma e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito internet www.consap.it è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo (mandatari per la gestione e la liquidazione dei sinistri r.c. Auto), consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei SINISTRI in Italia.

-Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il RISARCIMENTO del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureaux nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureaux nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. ().

e) Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Art. 15 – Controversie sul pagamento dell'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo viene determinato dalle parti di comune accordo. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo, le parti possono prevedere di demandare la risoluzione della controversia a due periti. A tal fine, ciascuna delle parti potrà nominare un perito di fiducia. I periti così individuati, in qualità di mandatari delle parti, determinano l'ammontare dell'indennizzo. Se i due periti così nominati non trovano l'accordo, possono nominare un terzo perito e la determinazione dell'indennizzo viene decisa a maggioranza. Se una delle parti non provvede o se i periti nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo perito, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di residenza del contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito. **Il presente articolo non si applica alle garanzie Responsabilità Civile Auto, Infortuni del Conducente, Tutela Legale, Assistenza.**

Art. 16 – Imposte e tasse

Imposte, tasse e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente **secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Art. 17 – Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 18 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 20 - Vendita a distanza e diritto di recesso

L'intermediario ha facoltà di collocare questo prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza. L'adesione tramite la suddetta modalità potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, con particolare riferimento al Codice delle Assicurazioni Private, al Codice del Consumo e al Regolamento IVASS n. 40/2018 e loro successive modificazioni e/o integrazioni. In tal caso, se non si sono verificati SINISTRI, il CONTRAENTE può esercitare il diritto a recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione all'intermediario o alla SOCIETÀ.

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma.

Alla ricezione di tale comunicazione, la SOCIETÀ provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in contratto, entro i limiti dei massimali convenuti. Tali massimali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

Rimorchi muniti di targa propria - "rischio statico":

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; per i rimorchi a uso abitazione sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. L'assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

Art. 2 – Limitazioni di garanzia**2.1 Qualifica di terzi – soggetti esclusi**

L'assicurazione **non comprende i danni** di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo **assicurato** né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) di cui sopra.

2.2 Limitazione di garanzia in base all'età del conducente

La presenza di famigliari conviventi del proprietario del veicolo assicurato, **di età minore di 25 anni** e che possono essere **conducenti del veicolo, deve essere dichiarata ad Arca** che applicherà un adeguamento del premio di polizza.

Diversamente, nel caso in cui si verifichi un sinistro, con un conducente di età minore di 25 anni e famigliare convivente del proprietario del veicolo, **Arca eserciterà la rivalsa entro il limite di € 516,46**.

In caso di premio pagato tramite conto corrente bancario, le parti convengono che la stessa modalità venga utilizzata per il versamento da parte del contraente dell'importo della rivalsa.

Art. 3 – Estensioni

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla responsabilità del contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo adibito al trasporto di cose, eseguite senza mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
- b) ai danni a terzi prodotti dalla sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati

purché non muniti di targa propria, se staccati dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dal veicolo assicurato, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;

- c) alla Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria.

Art. 4 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- b) per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa.

Art. 5 – Rivalse

Con riferimento ai casi sottoelencati di inoperatività della garanzia R.C.A, e come previsto dall'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni matura un diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto eventualmente pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa:

- a) se il conducente non è abilitato, salvo che la mancanza di abilitazione consista nella patente scaduta e sempreché ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- b) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) in caso di dolo del conducente;
- d) nel caso di mancata restituzione del Certificato Internazionale di Assicurazione ad Arca Assicurazioni qualora la corrispondente polizza abbia cessato di avere la validità o sia sospesa prima della scadenza indicata sul Certificato Internazionale di Assicurazione;
- e) se il conducente al momento del sinistro guidi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- f) in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'articolo 144 della Legge.

Art. 6 – Rinuncia della rivalsa

A parziale deroga dell'art. 5, Arca Assicurazioni rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa, nei confronti del proprietario e del conducente dell'autocarro indicato nel contratto, nel caso in cui il sinistro produca danni alla persona dei trasportati sull'autocarro stesso, anche se non addetti all'uso o al trasporto delle cose.

Art. 7 – Periodo di osservazione della sinistrosità per l'applicazione delle regole evolutive

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle formule tariffarie elencate all'art. 10 della presente Sezione, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno una durata di 12 mesi a partire dalla scadenza del precedente periodo di osservazione.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso. Durante la sospensione del contratto il periodo di osservazione resta sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia eccetto in caso di sospensione con efficacia inferiore ai 3 mesi.

Art. 8 – Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

8.1) Determinazione del grado di responsabilità.

Ai sensi dell'art. 9.1 lett. i), che segue, per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro

coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo all'annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi risulti la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

8.2) Facoltà del contraente di evitare la penalizzazione rimborsando gli importi liquidati per un sinistro.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive offrendo ad Arca Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti, o per alcuni, dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di disdetta del contratto.

Il contraente potrà direttamente fare la richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma (www.consap.it), per conoscere l'importo del sinistro eventualmente pagato a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

Art. 9 – Attestazione dello stato di rischio

9.1 Consegna dell'attestazione

In occasione di ogni scadenza annuale Arca Assicurazioni consegna l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa all'avente diritto, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

La consegna viene effettuata in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto pubblicando l'attestato nell'area riservata My Arca all'interno del sito web di Arca Assicurazioni (www.arcassicura.it).

Il contraente ha la possibilità di richiederne la consegna anche con modalità telematiche aggiuntive tra quelle previste dalla Società e pubblicate sul sito. Qualora il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, si applicheranno anche a quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente.

L'attestazione di rischio può essere richiesta in forma cartacea dall'avente diritto, ovvero da persona dallo stesso delegata per iscritto, esclusivamente rivolgendosi all'intermediario. Si evidenzia che il documento così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto, ma ha valenza puramente informativa così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Sempre ai sensi del Regolamento IVASS succitato, in caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Società, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

La consegna dell'attestato di rischio ha luogo anche qualora si sia verificata una delle circostanze sotto elencate sempreché il periodo di osservazione risulti concluso:

- furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- vendita del veicolo con risoluzione o cessione del contratto ai sensi dell'art. 171 comma 1 lett. a) e b)

della Legge.

- sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

9.2 Contenuto dell'attestato

L'attestato di rischio riporta:

- a) la denominazione della SOCIETÀ;
- b) il nome ed il codice fiscale del CONTRAENTE (in caso di persona giuridica la denominazione della ditta/denominazione sociale ed il relativo codice fiscale/partita IVA);
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al PROPRIETARIO ovvero ad altro AVENTE DIRITTO;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati identificativi del VEICOLO (targa o, se non è prescritta, il telaio);
- f) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale si rilascia l'ATTESTATO;
- h) una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei SINISTRI pagati (anche a titolo parziale) con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e con RESPONSABILITÀ PARITARIA nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- i) la percentuale di responsabilità per i SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA;
- j) gli eventuali importi delle FRANCHIGIE, richiesti e non corrisposti dall'ASSICURATO;
- k) il CODICE IUR;
- l) nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del CODICE, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'ATTESTATO dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli ATTESTATI successivi al primo;
- m) la CLASSE CU di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026. Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula TARIFFARIA BONUS/MALUS che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del PREMIO in relazione al verificarsi o meno di SINISTRI vengono indicate anche la CLASSE INTERNA di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4 - bis, del Decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni. In tal caso Arca consegna per via telematica, entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Arca Assicurazioni non rilascia l'attestazione nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;

- contratti che abbiano avuto un'efficacia inferiore all'anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

9.3 – Utilizzo dell'attestato di rischio per assicurare con un nuovo contratto un veicolo con targa diversa

- In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da una persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sulla base di quanto risultante dal certificato di stato famiglia, ogni impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella riportata nell'ultimo attestato di rischio conseguito al veicolo già assicurato (art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni).
- In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario del veicolo (o il locatario in caso leasing) può beneficiare della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà (o in leasing). Qualora l'assicurato si sia avvalso del suddetto beneficio, e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, a tale veicolo è attribuita la classe CU che aveva maturato al momento della perdita di possesso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art. 10 – Formule tariffarie

Al momento della conclusione del contratto il contraente, in funzione del veicolo da assicurare, deve scegliere una tra le seguenti formule tariffarie:

-Pejus

-Tariffa fissa (valida solo per rimorchi autocarri fino a 35 Q.li, macchine agricole, rimorchi macchine agricole)

La forma tariffaria pejus prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.

La forma tariffa fissa prevede l'applicazione di un premio che, indipendentemente dal verificarsi o meno di sinistri, non prevede modifiche.

Art. 11 – Maggiorazione del premio per sinistrosità – Pejus

La presente formula tariffaria valida per autocarri fino a 35 Q.li, Motocarri e Ciclomotori trasporto cose, prevede che, qualora nel periodo di osservazione Arca Assicurazioni abbia effettuato:

- il pagamento di un risarcimento anche parziale;
- l'accantonamento di una riserva per danni a persona,

il premio dovuto per annualità successiva venga aumentato:

- del 15% per 2 sinistri;
- del 25% per 3 o più sinistri.

Qualora, ai fini dell'applicazione del pejus, si sia tenuto conto di un sinistro con danni alla persona che venga successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, Arca Assicurazioni provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura del sinistro come senza seguito.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e concorra alla determinazione del pejus, si procederà, all'atto del rinnovo del contratto, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio rimborsando ad Arca Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente.

Art. 12 – Sostituzione del contratto e sostituzione per cambio veicolo

In caso di sostituzione di contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratto in leasing. Il veicolo subentrante può essere di proprietà anche del coniuge, purché in regime di comunione dei beni documentato da idonea dichiarazione.

Qualora a seguito di alienazione del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero di demolizione del veicolo precedentemente assicurato, il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario, Arca Assicurazioni procede secondo le seguenti modalità:

a) sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso e non interrompe il periodo di osservazione, ad eccezione della sostituzione con un veicolo appartenente ad un settore tariffario diverso di cui al successivo punto b). La sostituzione del veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario determina la sostituzione del contratto, con mantenimento della classe di merito maturata.

b) sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente ad un settore tariffario diverso

La sostituzione del veicolo con altro appartenente ad un settore tariffario diverso determina la sottoscrizione di un nuovo contratto che sarà assegnato alla classe di merito individuata in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Tabella1

Anni indenni da sinistri	Classe di assegnazione CU Nessun sinistro	Classe di assegnazione CU1 sinistro	Classe di assegnazione CU2 sinistri	Classe di assegnazione CU3 sinistri	Classe di assegnazione CU4 sinistri
5	9	-	-	-	-
4	10	12	14	16	18
3	11	13	15	17	18
2	12	14	16	18	18
1	13	15	17	18	18
0	14	16	18	18	18

A tal fine vengono presi in considerazione:

- a) numero di anni indenni da sinistro (esclusa l'annualità in corso);
- b) il numero complessivo di sinistri osservati nelle ultime 5 annualità (compresa quella in corso).

Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (non assicurato) o ND (non disponibile).

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza. In caso di sinistro sulla garanzia principale, o su una delle estensioni previste, Arca Assicurazioni corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto deducendo dalla stessa lo scoperto con il relativo minimo o la franchigia pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Art. 1 – Incendio

Arca Assicurazioni risponde dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

La garanzia incendio non prevede applicazione di scoperti e franchigie.

Estensioni di garanzia

In caso di danno totale del veicolo, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

Esclusioni

La garanzia non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato nonché i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 2 – Furto

Arca Assicurazioni risponde dalla perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o di rapina, nonché dei danni diretti subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La garanzia furto può essere prestata:

- a) **con scoperto del 20% con il minimo di € 400** (in determinate zone territoriali)
- b) **con scoperto del 10% con il minimo di € 250** (in determinate zone territoriali)
- c) **senza scoperto** (solo per fuoristrada e in determinate zone territoriali).

Tale scoperto non verrà applicato in caso di furto avvenuto in un garage custodito.

La presenza o meno di scoperto risulta dalla scheda di polizza.

Estensioni di garanzia

In caso di furto totale del veicolo Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

Esclusioni

La garanzia non comprende:

- a) l'appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
- b) il furto e la rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 3 – Optional

Sono garantiti gli optional forniti dalla casa costruttrice purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce “optional”.

Art. 4 – Apparecchi audio – fono – visivi

Sono garantiti gli “apparecchi audio – fono - visivi” purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce “apparecchi audio – fono - visivi”. In caso di danno l’indennizzo viene determinato con l’applicazione del degrado d’uso.

Art. 5 – Liquidazione dei danni

Danno parziale

In caso di danno parziale l’indennizzo viene determinato in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei ricambi pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa, senza l’applicazione del degrado per le autovetture e con applicazione del degrado per i restanti veicoli.

L’indennizzo complessivo non può comunque superare il limite del valore indicato nel contratto per veicolo e optional.

Danno totale

In caso di **danno totale** viene rimborsato, nel limite del valore assicurato, il valore commerciale del veicolo e degli optional assicurati al momento del sinistro, **detrato l’eventuale valore di recupero.**

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 6 – Adempimenti complementari alla denuncia del sinistro

Danno parziale

In caso di **danno parziale** l’assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni i **seguenti documenti**:

- in caso di incendio: copia del verbale dei Vigili del Fuoco;
- in caso di furto: denuncia resa all’Autorità di pubblica sicurezza competente.

Danno totale

L’assicurato, oltre ai precedenti, deve far pervenire anche i seguenti documenti:

- perdita di possesso;
- estratto cronologico generale attuale;
- certificato di proprietà.

3

Collisione

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza.

In caso di sinistro sulla garanzia principale o su una delle estensioni previste Arca Assicurazioni corrisponderà all’assicurato la somma liquidata a termini di contratto deducendo dalla stessa lo scoperto con il relativo minimo o la franchigia pattuiti che rimangono pertanto a carico dell’assicurato.

Lo scoperto non viene mai applicato qualora il sinistro sia totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati.

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Arca Assicurazioni risponde dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identificati mediante targa propria.

La garanzia prevede l'applicazione di uno scoperto pari a 15% con il minimo di € 250.

Estensioni di garanzia

In caso di distruzione totale del veicolo, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

Esclusioni

La garanzia non opera per i danni:

- a) provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) provocati dal conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Art. 2 – Optional

Sono garantiti gli optional forniti dalla Casa Costruttrice purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce “optional”.

Art. 3 – Apparecchi audio – fono – visivi

Sono garantiti gli “apparecchi audio – fono - visivi” purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce “apparecchi audio – fono - visivi”. In caso di danno l'indennizzo viene determinato con l'applicazione del degrado d'uso.

Art. 4 – Liquidazione dei danni

Danno parziale

In caso di **danno parziale** l'indennizzo viene determinato in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei ricambi pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa, **senza l'applicazione del degrado d'uso** per le autovetture e con applicazione del degrado per i restanti veicoli.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo e degli optional assicurati al momento del sinistro.

Danno totale

In caso di **danno totale** viene indennizzato il valore commerciale del veicolo e degli optional assicurati al momento del sinistro, **detratto il valore di recupero**. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base al valore pubblicato dal listino specializzato di “Quattroruote”. Per i veicoli non riportati nella suddetta pubblicazione il valore commerciale viene desunto dalle valutazioni di mercato.

Art. 5 – Adempimenti complementari alla denuncia del sinistro

In caso di danno totale, l'assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni i seguenti documenti:

- a) perdita di possesso;
- b) estratto cronologico generale attuale;
- c) certificato di proprietà.

In caso di atti vandalici l'assicurato deve inoltre trasmettere la denuncia resa all'Autorità di pubblica sicurezza competente.

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e nei limiti della somma assicurata riportata nella scheda suddetta.

Art. 1 – Oggetto della garanzia

La garanzia è operante per le autovetture e Arca Assicurazioni garantisce la corresponsione di un indennizzo nei casi in cui il conducente subisca un infortunio dal quale derivi la morte o l'invalidità permanente durante la circolazione del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione comprende inoltre gli infortuni subiti in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

Art. 2 – Garanzie

Morte

In caso di morte, Arca Assicurazioni corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi. La prestazione può cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni al momento del sinistro.

Invalidità permanente

In caso di invalidità permanente, Arca Assicurazioni corrisponde una indennità calcolata in base al grado di invalidità permanente accertata secondo i seguenti criteri:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
Fino al 10%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata al netto della franchigia del 3%
Superiore al 10% ma inferiore o uguale al 60%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
Superiore al 60%	L'intera somma assicurata

La prestazione può cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni al momento del sinistro.

Art. 3 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da azioni dolose del conducente;
- da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove previste nel regolamento della gara;

e non opera se:

- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- le persone trasportate a bordo di motociclo sono in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione.

Art. 4 – Criteri di determinazione dell'invalidità permanente

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali previste dall'Allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124/65 INAIL e successive modifiche, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

La perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; nel caso in cui vi sia una minorazione delle funzionalità, le percentuali previste vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% di invalidità.

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento della invalidità permanente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Le percentuali previste sono diminuite quando la perdita anatomica o la riduzione funzionale di un organo o di un arto avvenga su invalidità precedentemente riconosciute.

Art. 5 – Condizioni di indennizzabilità

Arca Assicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Inoltre, nei casi di preesistente mutilazione, difetto fisico o patologia, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. La liquidazione viene effettuata a guarigione avvenuta.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, Arca Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per la garanzia Morte, ove questa sia superiore.

Art. 6 – Adempimenti complementari alla denuncia del sinistro

L'assicurato ed i suoi familiari o i beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che ritengano necessari.

Art. 7 – Risoluzione di eventuali controversie sul pagamento dell'indennizzo

L'ammontare degli indennizzi viene determinato dalle parti di comune accordo.

In mancanza di accordo tra di loro, le parti nominano due medici iscritti all'albo professionale, uno per parte, che, quali loro mandatari, determinano l'ammontare degli indennizzi.

Se i due medici così nominati non trovano l'accordo, essi nominano un terzo medico e la determinazione dell'indennizzo viene decisa a maggioranza.

Se una delle parti non provvede o se i medici nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo medico, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di residenza del contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo medico.

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza. In caso di sinistro sulla garanzia principale o su una delle estensioni previste Arca Assicurazioni corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto deducendo dalla stessa lo scoperto con il relativo minimo o la franchigia pattuiti che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Art. 8 – Oggetto della garanzia

Le prestazioni previste dalla suddetta garanzia sono valide per gli autocarri fino a 35 Q.li e prevedono:

Rottura cristalli

Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per sostituire o per riparare il parabrezza, il tettuccio, il lunotto posteriore ed i cristalli laterali del veicolo a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 413,17 per sinistro**.

Danni al box o alla rimessa

Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa, di proprietà del contraente o dell'assicurato, in conseguenza di incendio del veicolo indicato nel contratto. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 5.164,57 per sinistro**.

Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 258,23 per sinistro dietro presentazione di regolare fattura /documentazione**.

Danni ai bagagli

Nel caso di incendio, di furto o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, avvenuti al di fuori della provincia di residenza, che determini la perdita totale del veicolo indicato nel contratto, Arca Assicurazioni rimborsa i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo, di proprietà dell'assicurato o dei trasportati.

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 258,23 per sinistro**.

Rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo indicato nel contratto conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Arca Assicurazioni rimborsa la quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 258,23 per sinistro**.

Rimborso spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo indicato nel contratto conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Arca Assicurazioni rimborsa le spese di

immatricolazione di un nuovo veicolo. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 258,23 per sinistro.**

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza.
La gestione dei sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale
Viale del Commercio, n. 59
37135 Verona

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

a) Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

b) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

a) L'assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

b) La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

c) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo

- a) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- b) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- c) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- d) **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- e) Si considerano a tutti gli effetti come **Unico Caso Assicurativo**:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- a) L'assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- b) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
- c) L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- d) Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.
- e) L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società

Art. 5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a**:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso

- assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6 - Gestione del caso assicurativo

- a) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- b) Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.4.
- c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
- d) L'assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società**.
- e) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società**.
- f) La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- g) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e La Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7 - Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 8 - Estensione territoriale

La copertura viene garantita nei Paesi in cui opera la garanzia di R.C. Auto.

Condizioni particolari di polizza

Art. 9 - Assicurati

Le garanzie previste all'art. 1 della presente Sezione, che il contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
- i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza o di stato di famiglia;

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato - tranne quello indicato nella presente polizza - siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 10 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nel seguente caso: sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs. n. 209/05). Quanto sopra previsto opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art 11 lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 N.C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool).

b) sostenere **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato.

La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad € 150; nei paesi dell'Unione Europea, nel principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore a € 150 (in deroga all'art. 8 "Estensione territoriale"). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenuta entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.

c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale**;

e) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso**.

Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un incidente stradale**.

La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 11 lettera a) **e limitatamente alla materia amministrativa**;

In deroga all'art. 3 – Insorgenza del caso assicurativo – della presente Sezione, le garanzie di cui ai punti d) ed e), operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 11 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;

- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 209/2005;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
- k) per controversie contro o ARAG e nei casi in cui è applicabile anche se solo facoltativamente, la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art.149 e 150 del Codice delle Assicurazioni.

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza di **UnipolAssistance**.

Art. 1 – Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata agli **autocarri fino a 35 Q.li** e **Arca Assicurazioni**, laddove previsto, si obbliga a fornire **assistenza** nel caso in cui l'assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, assistenza nelle forme della garanzia Standard, di cui all'art. 2, o della garanzia Extra, di cui all'art. 3.

Art. 2 - Garanzia standard

Traino del veicolo – Soccorso stradale

La Centrale Operativa, in caso di incendio, guasto o incidente della circolazione che renda inutilizzabile il veicolo, invia sul posto un mezzo di soccorso convenzionato, il quale effettua il trasporto fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada). **Sono altresì escluse le spese** relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero.

Auto in sostituzione (solo in caso di incidente accaduto in Italia)

Qualora in conseguenza di incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti il traino e l'indisponibilità o l'inutilizzabilità di detto veicolo per più di 24 ore consecutive, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un'auto di categoria C in sostituzione per un massimo di 5 giorni, con percorrenza illimitata.

Per durate successive a 5 giorni, la Centrale Operativa, dopo aver certificato la disponibilità della stazione di noleggio a proseguire il servizio, effettua il servizio di prenotazione e concorda tariffe agevolate per conto dell'assicurato.

Restano a carico di Arca Assicurazioni i costi relativi alla tariffa di autonoleggio comprensiva delle assicurazioni obbligatorie per legge, incendio, furto e kasko, **mentre restano a carico dell'assicurato le altre eventuali spese quali il carburante ed eventuali depositi cauzionali o garanzie nonché ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di autonoleggio**. Nel caso in cui i danni al veicolo assicurato non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'assicurato, previo benestare della Centrale Operativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

Art. 3 – Garanzie extra

Traino del veicolo – Soccorso stradale

La Centrale Operativa, in caso di incendio, guasto o incidente della circolazione che renda inutilizzabile il veicolo, invia sul posto un mezzo di soccorso convenzionato, il quale effettua il trasporto fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi

fuoristrada). **Sono altresì escluse le spese** relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero.

Autodemolizione (prestazione operante solo in Italia)

Qualora a seguito di sinistro, e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 n.10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.L. 285 del 30.04.92 art. 103) si deve procedere alla demolizione del veicolo, la Centrale Operativa organizza, su richiesta dell'assicurato, la demolizione del veicolo.

Arca Assicurazioni tiene a proprio carico le spese relative al trasporto e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato Convenzionato alla Centrale Operativa più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.

Al momento della consegna del veicolo l'assicurato deve produrre la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido (fotocopia).

Il demolitore convenzionato invierà al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Recupero del veicolo

Qualora il veicolo fuoriesca dalla sede stradale in conseguenza di un sinistro, la Centrale Operativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

Arca Assicurazioni tiene a proprio carico le spese relative al recupero fino ad un importo massimo di € 154,94.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Auto in sostituzione (prestazione operante solo in Italia)

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, furto, rapina o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti l'indisponibilità o l'inutilizzabilità di detto veicolo per più di 24 ore consecutive, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un'auto di categoria C in sostituzione per un massimo di 7 giorni, con percorrenza illimitata.

Restano a carico di Arca Assicurazioni i costi relativi alla tariffa di autonoleggio comprensiva delle assicurazioni obbligatorie per legge, incendio, furto e kasko, **mentre restano a carico dell'assicurato le eventuali spese quali il carburante ed eventuali depositi cauzionali o garanzie nonché ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di autonoleggio. Nel caso in cui i danni al veicolo assicurato non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'assicurato, previo benestare della Centrale Operativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.**

Le prestazioni di seguito elencate sono operanti solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato:

Invio pezzi di ricambio

La Centrale Operativa, in caso di sinistro avvenuto in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, provvede a recapitare i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo che non possono essere reperiti sul posto, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio automobilistici. Restano a carico di Arca Assicurazioni le spese di ricerca e di spedizione, **mentre il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali sono a carico dell'assicurato.**

Spese d'albergo

La Centrale Operativa, per le persone coinvolte nel medesimo sinistro e che attendono sul posto la riparazione del veicolo, prenota un Hotel. Arca Assicurazioni mantiene a proprio carico, **fino alla concorrenza di € 258,23**, le spese di pernottamento e di prima colazione qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

In caso di sinistro, avvenuto in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, che immobilizzi il veicolo per 36 ore in Italia o per 5 giorni all'estero, la Centrale Operativa mette in condizione gli Assicurati, trasportati a bordo del veicolo, di continuare il viaggio tenendo a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 258,23.

Gli assicurati potranno usufruire di:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
oppure:
- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

Al rientro dal viaggio, l'assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Arca Assicurazioni che eccede il massimale previsto.

Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 1.032,91.**

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato.

L'assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito. L'assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o presso la residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della Centrale Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto viene interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese di Arca Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa a. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso di sinistri che si sono verificati nei Paesi Europei.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio.

Art. 4 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a) Tutte le prestazioni sopra elencate non possono essere rese più di tre volte per tipologia di servizio entro ciascun anno di validità del servizio stesso.
- b) Le prestazioni di assistenza non sono dovute per sinistri avvenuti nel corso di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazioni di particelle atomiche.
- c) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- d) Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni offerte dalla presente sezione, Arca Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- e) La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- f) Ogni diritto nei confronti della Arca Assicurazioni si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile.
- g) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente appendice si applicano le disposizioni di legge.
- h) Il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
- i) L'anticipo previsto dalle prestazioni Invio pezzi di ricambio e Anticipo spese di prima necessità è compatibile con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e, qualora la Centrale Operativa lo ritenga necessario, purché l'assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata. La somma anticipata deve essere rimborsata alla Centrale Operativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Le disposizioni della presente sezione si applicano se dalla scheda di polizza risulta la presenza di un vincolo e se è stata sottoscritta almeno una garanzia CVT a copertura del valore del veicolo assicurato. Si precisa inoltre che il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Art. 1 – Veicolo locato in leasing

Per i veicoli locati in leasing con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Premesso che il veicolo assicurato, e identificato in polizza, di proprietà dell'Ente Vincolatario e immatricolato a suo nome al Pubblico Registro Automobilistico, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla polizza, Arca Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario stesso e per tutta la durata del contratto assicurativo a:

- a) non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) comunicare all'Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge.

In caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all'Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto dell'Ente Vincolatario che dovrà essere fornita ad Arca Assicurazioni.

Art. 2 – Veicolo venduto ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore

Per i veicoli venduti ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore, e con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore o uguale a quello del contratto di vendita rateale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Il vincolo è prestato a favore dell'Ente Vincolatario e Arca Assicurazioni si obbliga per la durata della polizza stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate in base al valore del veicolo indicato se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge;
- c) non pagare in caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario, e, sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal contraente.

Il contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto dell'Ente Vincolatario che dovrà essere fornita ad Arca Assicurazioni.

Art. 3 – Obblighi in carico al contraente in caso di sinistro

Rimane in carico al contraente l'obbligo di comunicare, all'Ente Vincolatario, ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato oggetto di vincolo, trasmettendo, contestualmente all'invio ad Arca della denuncia di sinistro, una copia della stessa per conoscenza anche all'Ente Vincolatario.

Principali norme di legge

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 122-bis - Deroghe

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere disciplinati ulteriori casi e

modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.

3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

[...]

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se

risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione

[...]

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
- c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
- d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

[...]

CODICE DELLA STRADA

(Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

[...]

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

[...]

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di SINISTRO potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del SINISTRO dovrà avvenire per iscritto con una delle seguenti modalità:

<i>Fax</i>	Servizio Sinistri Auto - 045.8192397
<i>Posta</i>	Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Via del Fante, 21 - 37122 Verona
<i>PEC</i>	arcasinistri@pec.unipol.it

La denuncia di sinistro deve sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

e può essere formulata utilizzando il “**MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**” che segue.

AVVERTENZA IMPORTANTE

In caso di sinistro RCA compilare sempre il modulo blu (CAI - constatazione amichevole di incidente) oppure accedendo alla CAI Digitale al link caidigitale.arcassicura.it, anche se la controparte non intende sottoscriverlo.

ASSISTENZA - CENTRALE OPERATIVA UnipolAssistance

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, come qui di seguito indicato:

UnipolAssistance S.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14
10125 Torino

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39 011.6523202**

In ogni caso comunicare sempre con precisione:

- Nome e cognome;
- Targa del veicolo assicurato;
- Numero del contratto;
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.

Al momento del soccorso stradale l'ASSICURATO deve essere in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Prima di prendere qualsiasi iniziativa, contattare sempre telefonicamente la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO (per Garanzie diverse dalla R.C.A.)

Arca Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Sinistri - Via del Fante, 21 - 37122 Verona

Fax: 045-8192397 – Pec: arcasinistri@pec.unipol.it

Nr. Polizza			
Targa veicolo			
Marca modello			
DATI CONTRAENTE			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
Domicilio		Tel.	
Reperibilità:	giorni	dalle ore	alle ore
DATI PROPRIETARIO (solo se diverso dal contraente)			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
DATI CONDUCENTE (da indicare se presente garanzia Infortuni del conducente)			
Cognome e nome			
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Luogo del sinistro			
Data	Ora		
Conducente	Autorità intervenute		
Descrizione del sinistro			
.			
.			
Luogo in cui si trova il veicolo per la perizia (c/o)			
Via	Città	Tel.	
PRESENZA TESTIMONI			
Cognome e nome	Via	Città	
Cognome e nome	Via	Città	
COORDINATE BANCARIE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO*			
Codice IBAN:			
Banca	Intestatario		
GARANZIA INTERESSATA DAL SINISTRO			
Compilazione riservata ad ARCA ASSICURAZIONI			
Numero Sinistro	Garanzia	☐ Danno Totale	☐ Danno Parziale

Firma del conducente:

*Coordinate bancarie del conducente solo in caso di infortuni del conducente stesso.

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri. Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____ Firma: _____

Firma del conducente:

*Coordinate bancarie del conducente solo in caso di infortuni del conducente stesso.

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri. Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____ Firma: _____

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Con la presente si comunica quanto disposto dalla nuova disciplina in materia di ricostruzione post calamità (Legge 18 marzo 2025 n. 40 – “Legge”).

Ai sensi dell'articolo 23 della Legge, il soggetto, che abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi, a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, **nel caso sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale**, come previsto dall'art. 2 della Legge, può richiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30% del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi della polizza, **come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato**. La richiesta, a cui dovrà essere allegata la predetta perizia, deve essere inviata alla Compagnia, entro 90 giorni dal momento del verificarsi dell'evento, all'indirizzo arcasinistri@pec.unipol.it o tramite lettera raccomandata all'indirizzo di via del Fante n. 21 - 37122 Verona.

La Compagnia:

- **entro i termini previsti dalla normativa** effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
- **entro i termini previsti dalla normativa** se non sorgono contestazioni sul danno e sulla riconducibilità causale degli eventi, liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi di polizza;
- **se il sopralluogo non dovesse aver luogo, la Compagnia provvederà alla liquidazione comunque entro le tempistiche previste dalla normativa.**

Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione della polizza.

Tale anticipo non pregiudica, successivamente al versamento della somma anticipata, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dalla polizza.

Arca Assicurazioni S.p.A.
Il Direttore Generale
Fabrizio Cerruti



Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona – arcaassicurazioni@pec.unipol.it – tel. +39 045 8192111 – fax +39 045 8192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 – Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 253375

Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G. U. 18/09/96

Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.arcassicura.it

In Auto - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che riguardano Lei o altri aventi diritto.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarla ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che

La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.